

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 2 Formazione e Comunicazione

Nuova disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario

ANNI 2017/2018

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed in particolare l'art.3 - octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie
- VISTO** l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);
- VISTO** in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:
"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione."
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;
- VISTO** l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato sulla GURI n. 248 del 24/10/2001 che istituisce il profilo dell'Operatore Socio-Sanitario;
- VISTA** la Legge Regionale 14/04/2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO** l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina- Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti"*, approvato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010;
- VISTO** il proprio D.A. n.2471 del 23 dicembre 2013 con il quale è stato adottato il Manuale di accreditamento ECM della Regione Siciliana;

- VISTO** il proprio D.A. n. 1613 dell'8.10.2014 "Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario" il cui periodo di validità è terminato il 31.12.2016;
- RITENUTO** necessario riordinare in maniera organica ed univoca la disciplina inerente i corsi di riqualificazione per Operatore Socio Sanitario nonché le modalità di organizzazione degli stessi nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
- RITENUTO** pertanto di dover prorogare fino al 31.12.2018 la validità generale del D.A. n.1613/2014 e di dovere adottare contestualmente alcuni correttivi organizzativo-gestionali atti a superare alcune criticità verificatesi nel corso della validità del precedente decreto;
- RITENUTO** altresì di dovere fare salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n.1613/2014 e in atto in corso di svolgimento;
- RITENUTO** di dovere individuare quali destinatari dei corsi di riqualificazione oggetto del presente provvedimento i soggetti in possesso delle qualifiche, conseguite ai sensi di legge, di seguito elencate e ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore:
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari
 - Operatore Socio Assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni.
 - Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili
- RITENUTO** di dovere altresì ammettere alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio – assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona, nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. n.295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore;
- CONSIDERATO** che dall'analisi qualitativa dei programmi dei corsi realizzati per il rilascio delle qualifiche summenzionate confrontati con il programma formativo dell' Operatore Socio Sanitario e le relative competenze, sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione formativa;
- CONSIDERATO** che con l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001 si è inteso istituire la specifica figura di Operatore Socio Sanitario – OSS che svolga, nell'ambito delle proprie aree di competenza, attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l'autonomia, in un contesto sia sociale che sanitario;
- RITENUTO** di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di riqualificazione per tutte le figure professionali summenzionate;
- CONSIDERATO** che per la frequenza ai corsi di riqualificazione per OSS non vanno riconosciuti crediti formativi e lavorativi pregressi;
- RITENUTO** altresì che la riqualificazione delle figure professionali sopraccennate in OSS, possa favorire la mobilità dei lavoratori in tutto il territorio nazionale e l'impiego degli stessi sia nei contesti sociali che sanitari;
- VISTA** la nota prot. n.66650 dell'8 agosto 2016 con la quale l'Assessore per la Salute si è operativamente determinato sulla materia in riferimento alle proposte formulate con nota dipartimentale prot. n.47906 del 30 maggio 2016;
- RITENUTO** di dovere adottare con successivo provvedimento il format informatizzato per la presentazione delle domande di autorizzazione nel rispetto delle procedure di reingegnerizzazione dei processi da automatizzare al fine di attuare le misure anticorruzione di cui al PTPC 2016 - 2018;
- VISTO** l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9

DECRETA

- ART. 1** Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, viene prorogata fino al 31.12.2018 la validità generale del D.A. n. 1613/2014 e sono attivati i corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "*Nuove Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - Anni 2017-2018*", parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con qualifica di:
- Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi tutelari
 - Operatore Socio Assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni.
 - Operatore Addetto all'assistenza delle Persone Diversamente Abili
- conseguita a seguito della frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 700 ore.
- ART. 2** Sono altresì ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio – assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. 295 del 26.7.1991, ha una durata pari a 670 ore.
- ART. 3** Sono fatti salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n.1613/2014 ed in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento nonché quelli in corso di svolgimento alla data di scadenza del presente decreto fissata la 31.12.2018.
- ART. 4** I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio nell'Elenco degli Operatori Socio Sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2 "Formazione e Comunicazione".
Parimenti saranno inseriti nel medesimo elenco, a seguito di specifica istanza i soggetti che dimostreranno di avere conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario nel territorio nazionale.
- ART. 5** Gli autisti soccorritori, dipendenti SEUS, riqualificati in OSS ai sensi degli Accordi Organizzativi approvati con DDG n. 224 dell'11/02/2011 e DDG n. 842 del 16/05/2011, gli operatori delle Aziende del SSR pubbliche e private che vengono riqualificati ai sensi del D.A. n. 2533 del 02/12/2011 sono inseriti d'ufficio nell'Elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari.
- ART. 6** Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento è fissato in € 1.800,00 pro capite
- ART. 7** Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le Aziende del SSR, il CEFPAS e gli Enti di formazione pubblici e privati che devono possedere l'accREDITAMENTO nazionale o regionale in qualità di provider ECM per le rispettive sedi.
- ART. 8** I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

- ART. 9** E' fatto divieto all'Ente autorizzato ad erogare corsi di riqualificazione in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri Enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in riferimento ad accordi/contratti relativi ai locali in cui saranno erogate le attività formative fermo restando quanto previsto al punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto.
- ART. 10** È fatto divieto di utilizzare modalità di Formazione a Distanza (FAD) per le attività formative
- ART. 11** I corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001, non possono essere svolti senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Servizio 2 Formazione e Comunicazione.
- ART. 12** La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento, deve essere inviata, almeno 30 giorni prima dell'avvio del corso, a mezzo posta al seguente indirizzo: Servizio 2 - "Formazione e Comunicazione" – DASOE, Via Mario Vaccaro, 5 – 90145 Palermo ovvero tramite PEC all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it .
- ART. 13** Ogni Ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento *"Nuove Linee guida per la riqualificazione in Operatore Socio Sanitario"*
- ART. 14** Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorchè già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.
- ART. 15** Con successivo provvedimento verrà adottato il format informatizzato per la presentazione delle domande di autorizzazione nel rispetto delle procedure di reingegnerizzazione dei processi da automatizzare al fine di attuare le misure anticorruzione di cui al PTPC 2016 - 2018

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web del Dipartimento ASOE

Palermo, 22 marzo 2017

L'Assessore
F.to (On.le Dott. Baldassarre Gucciardi)

F.to Il Dirigente Generale Dip.to ASOE
(Avv. Ignazio Tozzo)